

VARIANTE N°5
AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI RICOSTRUZIONE DI
CABIA

Progettista: **Arch. Simone Pasquin**

con studio a Spilimbergo (PN), via XX Settembre, 35

tel. 338 5778845, PEC simone.pasquin@archiworldpec.it

Allegati:

- Relazione illustrativa;
- Estratto di mappa catastale;
- Stato di fatto: Estratto planimetrico del vigente Piano Regolatore Generale Comunale, estratto planimetrico del vigente Piano Particolareggiato di Ricostruzione di Cabia;
- Stato di progetto: variante n°5 al piano particolareggiato di ricostruzione di Cabia,
- Estratto delle Norme di Attuazione (art.: da 11 a 28)
- Relazione preventiva degli effetti significativi sull'ambiente
- Asseverazione del tecnico progettista

Spilimbergo, 28/02/2017.

Il progettista

Arch. Simone Pasquin
ordine degli architetti paesaggisti e conservatori della provincia di Udine
pasquin simone
albo sezione A
numero 623
architetto

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il comune di Arta Terme è dotato di un Piano Particolareggiato di Ricostruzione relativo alla frazione di Cabia, approvato ai sensi della Legge Regionale 23 dicembre 1977 n°63 con DPRG n° 4978/U/SGS del 19 agosto 1980.

Tale piano regola la modalità di ricostruzione, riparazione e pianificazione urbana della frazione di Cabia, avendo quale obiettivo il recupero dei corpi di fabbrica esistenti.

Il vigente P.P.C. include il fabbricato di proprietà della Sig.ra Cossetti Loretta censito catastalmente al foglio 52 mappale 258 con piccola porzione di scoperto ed il confinante terreno sempre di proprietà della Sig.ra Cossetti individuato con il mappale 259, così come identificati nell'allegato estratto di mappa.

In particolare, il fabbricato esistente viene classificato come "volume da conservare" mentre il terreno circostante, sia la porzione sul mappale 258 che l'intero mappale 259 vengono classificati "verde agricolo".

Il fabbricato consiste in una costruzione tipica che prende il nome di "stavolo", ed era utilizzata a suo tempo come stalla con sovrastante fienile/deposito. Di fatto il fabbricato risulta essere quasi del tutto inutilizzato, e evidenzia una carenza di manutenzione derivante proprio dal disinteresse dall'utilizzo nelle sue funzioni originarie. Del resto le modifiche socio-culturali degli ultimi 40 anni, non si coniugano con tale utilizzo.

Si ritiene pertanto che la sua conservazione e manutenzione debba forzatamente passare per un cambio di destinazione in fabbricato ad uso residenziale, manutenzione necessaria anche in considerazione al fatto che il fabbricato si affaccia sulla viabilità pubblica.

Le dimensioni del fabbricato rendono però quasi impossibile ricavarne un'unità abitativa funzionale ed in regola con le norme igienico-sanitarie, e si rende indispensabile prevedere la possibilità di ampliare il fabbricato al di fuori dal sedime individuato dal vigente P.P.C.

Si propone pertanto di variare la destinazione dell'area contigua, facente parte dello stesso mappale, assieme ad una piccola porzione del mappale 259, da "verde agricolo" ad "area edificabile". Con la variante in parola, che interessa l'area scoperta posta a sud-est del fabbricato esistente, si renderà edificabile l'intero mappale 258 più un pezzetto del mappale 259 formato dalla prosecuzione dei confini del mappale 258, ma comunque si manterrà una pertinenza a verde con il restante mappale 259 (ed il 787, esterno al P.P.C.). L'area posta in testa al fabbricato, ne permetterà l'allungamento per la realizzazione di un corpo scala, senza che questa vada a ridurre ulteriormente le già ridotte dimensioni interne del fabbricato (che dovranno essere ridotte comunque sia per un rinforzo strutturale che per la coibentazione a norma di legge).

La superficie interessata dalla variante oggetto della presente relazione, che individua nel nuovo limite di inviluppo edificabile, è meglio illustrata nell'estratto cartografico allegato.

In conclusione, si tratta di una variante di modesta entità, che permetterà di ridare un utilizzo coerente alle attuali esigenze e di conseguenza di conservare al meglio il volume esistente.

Spilimbergo, 28/02/2017.

Il progettista


ordine
degli
architetti
paesaggisti e
conservatori
della provincia di
Cuneo

Arch. Simone Pasquin

simone pasquin
albo sezione A
numero 823
architetto



ESTRATTO DI MAPPA DEL COMUNE DI ARTA TERME




Foglio 52
Mappale 258, 259

Scala 1:1000

 Mappali interessati alla variante

ESTRATTO DAL P.R.G.C. DEL COMUNE DI ARTA TERME VARIANTE 22




Scala 1:2000

LEGENDA

	ZONA A - NUCLEI STORICI CONSERVATI		ZONA E1 - AMBITI DI ALTA MONTAGNA ROCCIOSITÀ DELLE CRESTE MONTUOSE
	ZONA A1 - DELLE AREE ARCHEOLOGICHE		ZONA E2.1 - AMBITI BOSCHIVI DI INTERESSE
	ZONA B0 - NUCLEI STORICI CONSERVATI		ZONA E2.2 - AMBITI BOSCHIVI DI INTERESSE PAESAGGISTICO E NATURALISTICO
	ZONA V - VERDE PRIVATO DEI NUCLEI STORICI		ZONA E2.3 - AMBITI BOSCHIVI DI INTERESSE AMBIENTALE E RICREATIVO
	ZONA B1 - RESIDENZIALE DI TIPO INTENSIVO		ZONA E3.1 - AMBITO DELLE MALGHE
	ZONA B2 - RESIDENZIALE DI TIPO ESTENSIVO		ZONA E3.2 - AMBITI SILVO-PASTORALI INCLUSI PRATI DI MEZZOMONTE E FONDOVALLE
	ZONA C - RESIDENZIALE DI ESPANSIONE ESTENSIVA		ZONA E4.1 - AMBITI DI INTERESSE AGRICOLO PAESAGGISTICO DI RILEVANZA AMBIENTALE
	AMBITO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA		ZONA E4.2 - AMBITI DI INTERESSE AGRICOLO PAESAGGISTICO DEL FONDOVALLE
	ZONE A B E E SERVIZI DELLA VARIANTE N.14 AL P.01 FORNITE DI INFORMAZIONI DELL'AL.R. N.72001		ZONA E7 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI SINGOLI ESISTENTI DI TIPO TRADIZIONALI

ESTRATTO PALNIMETRICO **VIGENTE**
DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO
DI RICOSTRUZIONE NELLA
FRAZIONE DI CABIA



Scala 1:500

 Area interessata alla variante



ESTRATTO PALNIMETRICO DI **PROGETTO**
DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO
DI RICOSTRUZIONE NELLA
FRAZIONE DI CABIA



Scala 1:500

 Area interessata alla variante

LEGENDA

-  Limite comparto PR
-  Ambito di intervento unitario
-  Edifici da conservare
-  Volumi da conservare
-  Edifici indifferenti
-  Edifici da riportare allo stato originale
-  Edifici non riconfermabili
-  Edifici da demolire
-  Aree pubbliche
-  Viabilità
-  Zone di esproprio
-  Fili fissi
-  Fili fissi (recintazioni)
-  Limite di inviluppo
-  Obbligo di costruzione in aderenza
-  Corte comune
-  Verde e corte privati
-  Verde agricolo
-  Parcheggi

LEGENDA

Destinazione di zona
 Numero di piani
 Superficie coperta
 Densità edilizia
 Tipologie

Destinazione di zona	R	Residenziale
	Rm	Resid. con attività produttive ammesse
	Rm⁺	Resid. mista con divieto di resid. al P.T.
	M	Mista
	Sm	Scuola materna
Numero di piani	II	N. Piani fuori terra (obbligatorii)
	Ⓜ	N. Piani (facoltativi)
	II-III	N. Piani a monte e a valle
	n	Obbligo allineamento a filo gronda
Superficie coperta	150	Superficie massima copribile
	-	Sup. massima compresa nell'involuppo
Densità edilizia	3	N. minimo alloggi
	850	Cubatura massima
	850	Cubatura obbligatoria
Tipologie	I	Casa in linea
	S	isolata
	SC	a schiera
	a	Deposito - Magazzino - Annesso

ESTRATTO DALLE NORME DI ATTUAZIONE

CAPO QUARTO

NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE

Art. 11) - Edificabilità

All'interno delle zone individuate come all'art. 9 l'edificabilità è consentita secondo le seguenti prescrizioni

Aree edificabili

Ciascun lotto reca l'indicazione dell'area da destinare alla edificazione. Tale area è delimitata con un tratto ——— sulla tavola 8 col termine "limite inviluppo". L'edificazione è consentita esclusivamente all'interno del limite inviluppo. L'andamento planimetrico dell'edificio può variare all'interno di esso. Il raggiungimento di tale limite da parte dell'edificio è facoltativo, fatto salvo il rispetto degli eventuali indici edilizi relativi al fabbricato. L'attuazione degli interventi previsti e definiti con questo simbolo rientrano in una fase prioritaria quando si tratti soddisfare l'effettiva necessità e domanda di alcune particolari categorie (sinistrati attualmente insediati negli alloggi più precari, nuclei familiari ecc.), secondo le indicazioni della legge regionale 63/77; per nuove edificazioni che non rientrano nelle indicazioni della L.R. 63/77 l'attuazione dell'intervento è gestito secondo le prescrizioni e i tempi di P.P.

Per tali interventi si è tenuto conto del conseguimento della maggiore sicurezza possibile sotto l'aspetto geologico sismico con riferimento alle indicazioni dell'indagine a cura della Comunità Montana.

Art. 12) - Fili Fissi

Sono indicati con tale dicitura e graficizzati con ——— L'edificazione è vincolata al raggiungimento dei fili fissi per tutta la loro lunghezza, ivi compresi eventuali angoli espressamente indicati. L'eventuale porzione di edificio mancante all'assolvimento di tale obbligo può essere sostituita da un muro di cinta da eseguirsi secondo le modalità indicate nella presente Normativa e di altezza non inferiore a ml. 3.00 ———

Art. 13) - Costruzione in aderenza

L'edificazione in aderenza è obbligatoria in presenza dell'indicazione ———. In presenza dell'indicazione ——— la costruzione in aderenza è facoltativa e, quando non si verifici la distanza degli edifici dovrà essere conforme alle norme edilizie per le zone sismiche.

Art. 14) - Aree di verde privato

Tali aree sono indicate sulla tavola planimetrica di progetto N° 8 col simbolo  e comprendono le corti private e la parte di lotto immediatamente circostante gli edifici esistenti e le aree di nuova edificazione. Esse

ESTRATTO DALLE NORME DI ATTUAZIONE

sono sottoposte al vincolo di inedificabilità con l'eccezione dei ricoveri per animali domestici e dei cortili nel rispetto delle norme igieniche e sanitarie ed al mantenimento delle caratteristiche di prato giardino e orto con l'obbligo di salvaguardia delle specie arboree d'alto fusto esistenti che caratterizzano l'ambiente.

Art. 15) - Aree di verde agricole

Tali aree sono indicate sulla tavola planimetrica di progetto N° 8 col simbolo  con tale definizione si fa riferimento ai campi, agli orti ai prati ed ai prati arborati esistenti ai margini del centro edificato. In tali aree permane il vincolo di inedificabilità; non è ammessa altresì la costruzione di concime e altri depositi inquinanti anche se sul lotto di pertinenza di rustici utilizzati totalmente a scopo agricolo.

Art. 16) - Aree di esproprio comprendono

Le zone destinate agli allargamenti stradali e alla destinazione a parcheggio; sono rappresentate graficamente nella tavola planimetrica di progetto N° 8 con linee tratteggiate e retine blu  :

Le zone di uso pubblico; sono rappresentate graficamente col simbolo  nella tavola di progetto N° 8 e sono destinate ad attrezzature collettive e servizi sociali vari. Le indicazioni hanno valore prescrittivo ma non esclusivo nei confronti di altri servizi d'attrezzature che si rendessero necessari insediare compatibilmente alle funzioni della zona di insediamento.

Art. 17 - Indici Edilizi

Ciascuna area edificabile reca l'indicazione degli indici edilizi ad essa relativi. Tali indici sono graficizzati secondo il seguente schema di utilizzazione e secondo le norme tecniche generali di cui agli art. dal 29 al 35

ESTRATTO DALLE NORME DI ATTUAZIONE

DESTINAZIONE	NUMERO DI PIANI
SUPERFICIE COPERTA	DENSITA' EDILIZIA
NUMERO ALLOGGI MINIMO	TIPOLOGIA

Art. 18) - Destinazione degli edifici

Indica le destinazioni d'uso ammesse all'interno dei singoli inviluppi e che sono rappresentate con i seguenti simboli:

a) Edificio Residenziale - R

Gli edifici devono essere a prevalente utilizzazione residenziale. E' ammessa la costruzione di locali di servizio, lavanderia, garage, purchè facenti parte integrante dell'edificio destinato alla residenza.

b) Edificio Residenziale - Rm*

Valgono le norme previste per gli edifici residenziali R salvo che il Piano Terra degli edifici non è utilizzabile a scopo residenziale, bensì commerciale e artigianale compatibile.

c) Edificio Residenziale - Rm

Valgono le norme fissate per la zona residenziale R. Gli edifici devono avere destinazione di uso residenziale e possono ospitare locali adibiti a funzioni produttive, artigianali, commerciali o ricettive nel rispetto delle norme del regolamento edilizio. Non sono ammessi nelle zone di P.P. nuovi edifici destinati all'attività agricola. Per i rustici esistenti di cui alle tavole 7.1, 7.2, 7.3, totalmente utilizzati per questa attività si ammette la modifica della destinazione ad uso residenziale, rimandando a successive scelte di piano l'organizzazione del settore primario e la costruzione di nuove attrezzature agricole al di fuori delle zone perimetrate. Il ripristino ad uso residenziale è ammesso quindi, a maggior ragione per i rustici in disuso o solo parzialmente utilizzati. Il riuso di queste volumetrie può essere indirizzato d'altra parte a riqualificare il settore turistico in senso ambientale ed economico.

d) Annesso - a

L'edificazione di locali di servizio o annessi sia alla residenza sia all'attività produttiva è ammessa esclusivamente nelle aree indicate nel progetto con segno grafico di limite di inviluppo----- ed il simbolo - a - Quando manchi quest'ultimo simbolo, in presenza del segno grafico ♦ si fa obbligo di utilizzare il volume soltanto come ricovero macchina.

e) Edificio Misto - M -

Gli edifici devono essere predisposti alla localizza-

ESTRATTO DALLE NORME DI ATTUAZIONE

zione di attività produttiva artigianali, commerciali e ricettive, nel rispetto delle norme che le regolano e per un'incidenza di superficie utile non inferiore al 50%. La rimanente superficie utile può essere destinata a residenza. Le attività produttive sono ammesse purchè non arrechino molestia alla residenza con produzione di rumori, fumi, gas nocivi, scarichi inquinanti ecc. secondo le norme igienico sanitarie vigenti.

Art. 19) - Numero dei piani

Con esso si indica il numero degli impalcati orizzontali nei quali si divide in altezza una casa; l'altezza minima di ogni piano abitabile non può essere inferiore a ~~2,70~~ (vedi nota)

Il piano terra, qualsiasi sia la sua destinazione, è un piano. Sono esclusi dal computo i piani seminterrati e interrati e il piano sottotetto secondo le norme di cui all'art. 34. Il numero di piani ammesso è indicato con un numero romano; è consentito edificare un numero inferiore di piani qualora il numero sia racchiuso in un circolo.

Qualora il numero di piani non risulti racchiuso in un circolo, tale precisazione è da ritenersi vincolante e obbligatoria. Qualora risultino indicati due numeri è obbligatorio realizzare il numero di piani indicato rispettivamente a Monte e a Valle, essendo tale precisazione riferita alle edificazioni su terreni in ~~forte~~pendenza e a ridosso di terrapieni.

Il simbolo - n - in sostituzione del numero romano rende obbligatorio l'allineamento a filo gronda con gli edifici contigui secondo le indicazioni di cui agli art. dal 29 al 35 compreso.

Art. 20) - Superficie coperta


Si intende per superficie coperta la superficie proiettata ortogonalmente al piano orizzontale e delimitata dal perimetro massimo dei corpi di fabbrica con l'esclusione degli sporti di coperture e degli aggetti di terrazze. La superficie coperta ammissibile viene indicata rispetto alla superficie complessiva dell'involuppo in valore assoluto. Nel caso che non venga indicata si potrà coprire tutta la superficie delimitata dall'involuppo. Per le norme tecniche valgono le indicazioni di cui agli art. dal 29 al 35 compreso.

Art. 21) - Densità Edilizia Fondiaria

È il volume in metri cubi che si può costruire su un lotto. La densità edilizia ammissibile viene indicata in uno dei seguenti modi:

a) valore assoluto racchiuso in un riquadro: tale valore deve intendersi tassativo con una tolleranza fino al 10

in eccesso o in difetto.



Nota art. 19

quanto disposto dalla L.R. 23/8/1985 n. 44".

ESTRATTO DALLE NORME DI ATTUAZIONE

b) valore assoluto senza altre indicazioni: tale valore deve intendersi tassativo con una tolleranza fino al 30% in difetto.

c) indice di cubatura (mc/mq) fondiario. Tale valore deve intendersi come massimo ammissibile e deve essere valutato rispetto alla superficie del lotto. Nel caso di lotto parzialmente compreso nell'ambito di piano particolareggiato, l'indice di cubatura viene riferito alla porzione di lotto interna al perimetro di piano.

d) in assenza di indice la cubatura max edificabile risulta dal prodotto della superficie max. occupabile per l'altezza max. ammessa.

Art. 22) - Numero di alloggi

L'indicazione deve intendersi come prescrizione vincolante minima.

Art. 23) - Tipologia

Vengono prescritte le seguenti categorie tipologiche alle quali gli edifici si devono attenere:

a) (S) casa isolata

L'edificio è indipendente su tutti i fronti e posizionato all'interno dell'area individuata del limite in sviluppo, fatte salve tutte le altre prescrizioni riguardanti gli indici edilizi e le norme del regolamento edilizio. L'altezza massima è quella risultante dalla applicazione degli indici fissati di superficie coperta e di volumetrica ammissibile per ciascun edificio.

b) (L) casa in linea

L'edificio è in continuità di fronte principale con gli edifici adiacenti. L'edificabilità pertanto è in aderenza almeno per quanto riguarda il fronte principale. L'altezza degli edifici contigui può variare in applicazione del numero di piani indicati col numero romano.

c) (SC) casa a schiera

L'edificio è in sequenza con altri contigui anche in assenza di fronte principale continuo.

Art. 24) - Direzione corpi di fabbrica

Sono prescritte, ove se ne manifesti la necessità, le direzioni per la posizione e l'aggregazione dei corpi di fabbrica. Tali direzioni sono indicate nell'elaborato di progetto B con . E' da intendersi che tali direzioni sono vincolanti per l'andamento dei fronti principali di fabbricato, fatto salvo il rispetto dei limiti di sviluppo delle aree edificabili.

Art. 25) - Preesistenze e Ampliamenti

Nell'elaborato di progetto N° B sono rappresentati coi simboli , , , , gli edifici attualmente esistenti rispettivamente da conservare, da

ESTRATTO DALLE NORME DI ATTUAZIONE

riportare alle condizioni originarie, da conservarne i volumi, indifferenti, la cui permanenza è soggetta alle norme di P.P.

In assenza di tali simboli, l'edificio si intende non riconfermabile; per esso non è ammesso intervento edilizio di alcun tipo.

- a. - Qualora in corrispondenza del simbolo  il progetto di piano riporti prescrizioni riguardanti l'edificabilità, tali prescrizioni devono considerarsi vincolanti nel caso in cui l'edificio esistente venga parzialmente o totalmente demolito.

Nel caso invece in cui manchino tali prescrizioni, l'edificio si intende non riconfermato, con possibilità però di ristrutturazione ~~senza modifiche di volume~~. (vedi nota)

Art. 26) - Demolizioni

Negli elaborati di progetto N° 8 sono espressamente indicati gli edifici da demolire totalmente o in parte perchè in contrasto con le previsioni di piano, con le norme antisismiche o per motivi di incolumità pubblica. Tali edifici sono rappresentati col simbolo 

Art. 27) - Riedificazione

La riedificazione di edifici totalmente o parzialmente demoliti per i motivi di cui all'art. 26 è consentita nel rispetto delle norme attuative e secondo le modalità indicate negli elaborati di piano particolareggiato. (vedi nota)

Art. 28) - Modalità per la presentazione dei progetti

Le modalità per la presentazione dei progetti seguono il dettato dell'art. 24 della l.r. 63/1977.

A precisazione dell'articolo citato i progetti dovranno comprendere i seguenti elaborati:

- 1) Planimetria in scala 1:500 del piano particolareggiato
- 2) Planimetria generale 1:200 con quote planimetriche
- 3) Planimetria del Piano Tipo e di tutti gli altri Piani 1:50 opportunamente quotata.
- 4) Sezioni utili a definire l'edificio in ogni sua parte 1:50 opportunamente quotate.
- 5) Prospetti con indicazioni dei materiali 1:50.
- 6) Particolari in scala 1:20 o superiori indicanti gli spessori degli elementi costruttivi, i materiali di coibentazione e di finitura:
 - a) particolare del tetto
 - b) particolare della muratura perimetrale
 - c) particolari dei solai
 - d) sezione dell'eventuale muretto di recinzione prospiciente su spazi pubblici e prospetti dell'eventuale cancelletto d'ingresso.

ESTRATTO DALLE NORME DI ATTUAZIONE

- e) Sezione particolare di prospetto di eventuali parapetti di terrazze.
 - f) Si fa obbligo di presentare la campionatura relativa ai materiali costruttivi indicati all'art. 3
- Per i progetti di restauro, ristrutturazione e ampliamento di cui ai punti a), d), h), dell'art. 3 gli elaborati grafici di cui al punto 6 dovranno essere redatti secondo quanto previsto dai D.T. allegati alla l.r. 30/ e successive modifiche e integrazioni.
- 7) Fasi di esecuzione
Qualora il progetto preveda fasi di costruzione o ampliamenti da eseguirsi in tempi diversi, gli elaborati dovranno contenere le indicazioni sufficienti per individuare con chiarezza l'aspetto dell'edificio o nelle diverse fasi di esecuzione.
 - 8) Calcolo statico della struttura
 - 9) Indicazioni reti urbanizzazione (fognatura, Enel, Sig ecc.)

Documenti scritti:

- 1) Relazione tecnico-illustrativa
- 2) Relazione di cui alla legge 373
- 3) Relazione di calcolo
- 4) Direzione lavori
- 5) Asseverazioni
- 6) Schema di convenzione, ove fra l'altro sia indicato:
 - a) tempi e moralità di attuazione
 - b) modalità per il versamento di oneri di urbanizzazione eventualmente dovuti

Nota art. 25

E' comunque fatta salva la possibilità di ampliamento prevista nei casi di cui al precedente articolo 10.

Il Sindaco, su parere conforme della Commissione Edilizia Comunale, per accertate esigenze di interesse pubblico potrà dettare, in sede di rilascio di concessioni edilizie riguardanti gli immobili compresi nel presente P.P., prescrizioni anche in deroga alle presenti norme di attuazione.

Nota art. 27

La riedificazione in tutto o in parte viene ammessa anche per gli edifici indicati nei punti a), b), c) e d) dell'art. 10, demoliti per necessità statiche, con un limite massimo pari al volume preesistente fatta salva la possibilità di ampliamento ammessa nella percentuale indicata nei sopraccitati punti a), b), c) e d) dell'art. 10. Su parere conforme della Commissione Edilizia gli interventi di riedificazione potranno essere autorizzati con nuovi allineamenti stradali atti a migliorare la viabilità ed anche con nuovi aspetti planovolumetrici nel rispetto del Codice Civile.

VARIANTE N°5
AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI RICOSTRUZIONE
CABIA

RELAZIONE DI VERIFICA PREVENTIVA
DEGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE

PREMESSA

Premesso che la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, è stata recepita dalla Regione Friuli Venezia Giulia con la Legge Regionale n. 11 del 06.05.2005. Essa prevede che la Regione, gli enti locali e gli enti pubblici, anche economici, provvedano alla valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi aventi effetti significativi sull'ambiente. Per potere essere attuata la presente Variante n°5 al P.P.R. della frazione di Cabia (approvato, ai sensi della L.R. 63/1977, con D.P.G.R. n. 49/U/SGS del 19-08-1980, tutt'ora in vigore ai sensi dell'art. 48 della L.R. 16/2008) è necessario verificare attraverso questo documento di **Verifica di Assoggettabilità alla procedura di VAS**, se esistono effetti significativi, relativi alle azioni previste all'interno di questa stessa variante, sulle componenti ambientali biotiche o abiotiche (comma 3 dell'art. 3 della L.R. 11/2005).

La procedura di verifica preliminare, effettuata sulla base dei criteri fissati nell'allegato I del D.lgs 4/2008 permette di valutare se il piano di variante cessa avere effetti significativi sull'ambiente e, solo in quel caso, lo obbliga all'attivazione della procedura di VAS.

**Criteria per la determinazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente
(Allegato II direttiva)**

1 - In quale misura la variante stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse:

L'oggetto della presente variante riguarda, sostanzialmente, una modifica zonizzativa in accoglimento della richiesta da parte di privati per razionalizzare l'uso degli spazi esterni mediante la individuazione di un'area edificabile in aderenza alla costruzione principale esistente da destinare a deposito/autorimessa a servizio di detta costruzione.

2 - In quale misura la variante influenza altri piani o programmi inclusi quelli gerarchicamente Ordinati

Vista la limitata dimensione della variante in oggetto si può affermare tranquillamente che tale variante non interferisce in alcun modo con il P.R.P.C. in questione, con il P.R.G.C., con altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.

3 - Pertinenza della variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile

Le dimensioni degli interventi sono decisamente molto limitate e quindi le incongruenze con il concetto di sviluppo sostenibile risultano non apprezzabili.

4 - Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma

Considerato che la variante in oggetto interviene su aree già urbanizzate non si determinano modifiche o incrementi sensibili alle previsioni edilizie e pertanto non si evidenzia nessuna ricaduta ambientale connessa alla variante stessa. Inoltre la Variante in oggetto non modifica le previsioni e/o gli obiettivi sostanziali del P.R.P.C, originario nei confronti dei quali sono stati acquisiti favorevolmente i relativi pareri prima dell'approvazione dello stesso.

5 - Rilevanza della variante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente

La variante in esame non ha rilevanza per l'attuazione delle principali normative comunitarie nel settore dell'ambiente, in quanto relativa a una minima e irrilevante modifica zonizzativa.

CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE

1 - Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti, carattere cumulativo degli effetti

La variante in esame vista la minima e irrilevante modifica alla zonizzazione espressa non ha rilevanza per l'attuazione delle principali normative comunitarie nel settore dell'ambiente e non comporta una cumulazione degli effetti.

2 - Valutazione degli impatti

Al fine di verificare solamente gli effetti potenziali prodotti direttamente dalla variante in esame sull'ambiente, viene di seguito pertanto sviluppata una matrice di identificazione dei possibili impatti ambientali positivi, negativi e nulli rispetto alle principali componenti ambientali.

COMPONENTI AMBIENTALI										
Azione della Variante	Aria e clima	Acqua	Suolo	Energia	Biodiversità Flora e Fauna	Paesaggio	Popolazione	Salute Umana	Mobilità	Rifiuti
Effetti	O	O	O	O	O	O	+	+	+	O
+ Possibile impatto positivo			- Possibile impatto negativo					O Nullo		

Nella tabella si evidenzia un maggior numero di effetti positivi a favore di "Popolazione - Salute umana - Mobilità" dovuto ad una migliore razionalizzazione e uso degli spazi esterni anche mediante l'individuazione di un'area edificabile come sopra, che consentono un sensibile aumento dell'insediabilità abitativa nonché un miglioramento della fruibilità degli spazi da parte dell'utenza, a discapito di nessuna componente negativa.

3 - Natura transfrontaliera degli effetti

La variante per la sua natura e per la sua esigua entità non presenta assolutamente alcun effetto su aree esterne all'abitato di Anta Terme e quindi non esiste alcuna natura transfrontaliera degli impatti.

4 - Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti)

Analogamente la variante non determina variazioni tali da poter determinare rischi per la salute umana.

5 - Entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)

Il territorio comunale di Arta Terme, posto nella parte nord del Friuli Venezia Giulia in provincia di Udine, si estende su una superficie complessiva pari a 52,24 Km² e abbraccia due valli: quella del But e quella dell'affluente Chiarsò. Oltre ad Arta Capoluogo il Comune è costituito anche dalle frazioni di Avosacco (478 m s.l.m.), Piano d'Arta (560 m. s.l.m.), Cabia (753 m. s.l.m.), Cedarchis (400 m. s.l.m.), Piedim (440 m. s.l.m.), Valle (878 m. s.l.m.), Rivalpo (904 m. s.l.m.), Lovea (683 m. s.l.m.).

Al 31.12.2014 la popolazione residente era di n. 2.188, distinta per frazioni come segue:

- Arta Capoluogo n. 373
- Piano d'Arta n. 814
- Avosacco n. 218
- Cabia n. 229
- Cedarchis n. 178
- Piedim n. 165
- Valle n. 64
- Rivalpo n. 64
- Lovea n. 83

6 - Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

- gli elementi che determinano il vincolo paesaggistico non hanno subito modifiche sotto il profilo ambientale rispetto alla data di rilascio dei pareri regionali in relazione alla Variante Generale al P.R.G.C, e al P.R.P.C, originario di Cabia;
- esiste una notevole distanza tra il territorio del Comune di Arta Terme e i S.I.C. più vicini;
- il paesaggio tutelato non subisce alcuna variazione per effetto degli interventi edilizi previsti con l'applicazione della presente variante;
- gli elementi fisici e orografici caratterizzanti il territorio (montagne, fiumi, dislivelli ecc..) funzionano da schermo tra i SIC più vicini e il Comune di Arta Terme.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra, considerati gli effetti ambientali irrilevanti della Variante e valutate le caratteristiche dimensionali e la portata territoriale dello strumento urbanistico, si ritiene che, oggettivamente, la Variante n°5 al P.R.P. di Cabia, d.d. 28.02.2017, non deter-

mina effetti significativi sull'ambiente e pertanto non risulta necessario attivare la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).

Spilimbergo, 28/02/2017.

Il progettista
ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di pordenone
(Arch. Simone Pasquin)
simone alio sezione A numero 823 architetto

VARIANTE N°5
AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI RICOSTRUZIONE DI
CABIA

(relativa alla variazione di destinazione di una porzione di area
attualmente classificata a verde agricolo in area edificabile)

Il sottoscritto Arch. Simone Pasquin, iscritto all'Ordine Architetti p.p.c. Pordenone Albo sez.
A/a n. 823, in qualità di progettista della variante in oggetto citata

ASSEVERA

Che la variante in parola n. 5 al Piano Particolareggiato di Ricostruzione di Cabia non
prende in considerazione gli immobili o località sottoposti a tutela archeologica o
paesaggistica a sensi del D.Lgs 42/2004 - parte II^a e III^a, così come integrato e modificato.
In fede.

Spilimbergo, 28/02/2017.

Il progettista

ordine
degli
architetti
pianificatori
paesaggisti e
costruttori
della provincia di
Pordenone
pasquin simone
albo sezione A
numero 823
architetto

Arch. Simone Pasquin



SCADENZA: 27/05/2025

**COPIA PER DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIO
CARTA D'IDENTITA'**

Diritti
S. G. AV 4596103



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
SPILIMBERGO

N° AV 4596103

DI
PASQUIN SIMONE

Cognome PASQUIN
 Nome SIMONE
 Nato il 27/05/1983
 (alta 90 P L S A)
 a SPILIMBERGO
 Cittadinanza ITALIANA
 Residenza SPILIMBERGO
 Via VIA VENTI SETTEMBRE 15
 Professione OVESSA ART. 35 DPR 230/1989
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura m. 1.70
 Capelli castani
 Occhi castani
 Segni particolari:

COPIA PER DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIO



Firma del titolare: *Simone Pasquin*
 SPILIMBERGO 02/03/2015

Impronta del sigillo
 Il sindaco
Eugenio Giacometto
 Delegato Eugenio Giacometto